

AVVOCATO MARIA GRAZIA GIAMPIERETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

A TUTTI I CREDITORI E AI TITOLARI DI BENI IN CUSTODIA PRESSO LA SOCIETA' FALLITA

Milano, 28 gennaio 2019

Fallimento: Intermarket Diamond Business spa - Num/Anno: 41/2019

E-mail PEC: f41.2019milano@pecfallimenti.it

Ai sensi dell'art. 92 L.F. si porta a conoscenza che il Tribunale di Milano con sentenza nr.43 depositata in Cancelleria il **15/01/2019** ha dichiarato il fallimento della società Intermarket Diamond Business spa, con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica 32 Cod.Fisc. 02938310154 P.Iva 02938310154, Giudice Delegato Dott.ssa Alida Paluchowski e Curatore il sottoscritto.

LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO DEI CREDITORI AL PORTALE NAZIONALE (WWW.PROCEDURECONCORSUALI.GIUSTIZIA.IT) DELLE PROCEDURE CONCORSUALI SONO LE SEGUENTI

7F7A0FAD3C8A5AE7E05315A2060A7017

PER I TITOLARI DI BENI IN CUSTODIA PRESSO LA SOCIETA' FALLITA

I titolari di beni in custodia presso la Società fallita possono presentare domanda di restituzione ai sensi dell'art. 87-bis L.F. utilizzando il modello fac-simile allegato.

La domanda di restituzione con i documenti giustificativi dovrà essere inviata all'indirizzo di posta certificata del fallimento: f41.2019milano@pecfallimenti.it.

PER TUTTI I CREDITORI:

L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 08/04/2019, alle ore 10:00 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Milano.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Detto ricorso va trasmesso al sottoscritto Curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata f41.2019milano@pecfallimenti.it, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato **almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.**

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate.

AVVOCATO MARIA GRAZIA GIAMPIERETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ;
- se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell'art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del Curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;
- le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo, e per la rivendica o la restituzione.

Si segnala che, a norma dell'art. 103 L.F., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento, e il Curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, o comunque è stato perso e/o venduto dal Curatore dopo averlo acquisito, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa, e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

AVVOCATO MARIA GRAZIA GIAMPIERETTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Si rammenta che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F.. Tale comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 L.F. dispone che il Comitato dei Creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della Sentenza dichiarativa di fallimento.

Si invita il creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo Stato Passivo e gli eventuali allegati.

Lo scrivente Curatore rimane a disposizione per fornire, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente Vorrete comunicare, tutte quelle utili notizie necessarie per consentire di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo Stato Passivo.

Cordiali saluti.

il Curatore
Avv. Maria Grazia Giampieretti

